

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto emesso dal giudice nel procedimento per la composizione della crisi da
sovraindebitamento)

Il giudice

Nel procedimento n° 6/2021 ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, in data 22-3-2021, da parte del sig. Piccoli Massimo nato a Busto Arsizio il 1-2-1965 residente in Scandiano via A. Grandi, 28 con l'ausilio della dott.ssa Daniela Biagiotti, nominata Organo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 9 della legge n° 3 del 2012;

letta l'integrazione depositata dal ricorrente in data 19-7-2021 e l'integrazione della relazione particolareggiata depositata dall'occ;

ritenuto che il richiedente è qualificabile come ex imprenditore sotto soglia ex art. 1, comma 2, Legge Fallimentare in quanto persona fisica titolare di c.d. "massa debitoria composta mista" essendo le passività a carico dello stesso costituite sia da debiti per attività d'impresa (il ricorrente, infatti, dal 07.08.1991 al 18.01.1994 e dal 01.07.1999 al 12.09.2018 risulta essere stato titolare di impresa individuale artigiana, con iscrizione REA rispettivamente RE - 188438 e RE - 228503, l'ultima delle quali cancellata in data 12.09.2018), sia da debiti generati da obbligazioni assunte per scopi personali, estranei all'attività imprenditoriale (art.6, comma 2, lettera b) Legge n. 3/2012);

rilevato che non ricorrono, quindi, le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012;

rilevato che il richiedente non ha utilizzato negli ultimi 5 anni uno strumento di cui alla Legge 3/2012 né ha subito per cause allo stesso imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis Legge n. 3/2012;

ritenuto che il sig. De Piccoli versi in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, comma 2, lettera a) Legge n. 3/2012, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni;

rilevato che le passività complessivamente accumulate dal ricorrente ammontano infatti ad euro 482.890,95 così come dettagliatamente indicate nella domanda di

liquidazione del patrimonio formulata dal ricorrente e a fronte di tali passività il Sig. DE PICCOLI MASSIMO dispone annualmente di un reddito netto disponibile al netto delle imposte (da versare a saldo e in acconto), di circa euro 40.000,00 come indicato nell'allegato n. 15;

che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

rilevato che nella proposta integrata le attività sono costituite da un'unica massa mobiliare data dai redditi di lavoro dipendente futuri e dalla vendita dell'autovettura BMW targata FM270MW (il rimorchio RE 016200 è di valore irrisorio e, quindi, escluso dalla liquidazione), non essendo riconducibili al ricorrente diritti reali di natura immobiliare. Con il ricavato della massa mobiliare sopra indicata debbono essere soddisfatti prima i creditori prededucibili e, successivamente, i creditori con privilegio generale sui beni mobili e in ultimo i creditori chirografari. Durante l'arco temporale della Liquidazione (6 anni) tramite 72 rate mensili sarà accantonata sul conto corrente della Procedura IBAN IT47K0893114506000040015220, la somma di euro 90.000,00 (€ 1.250,00 x 72 rate, quota retribuzioni nette destinate al piano), nonché il ricavato della vendita dell'autovettura, il quale sarà destinato interamente alla procedura (detratta per la sola ipotesi in cui il ricavato dalla vendita dell'autovettura ecceda i 18.000,00 euro ipotizzati la somma necessaria per l'acquisto di una autovettura utilitaria economica necessaria per recarsi al lavoro che previo vaglio dell'occ e del giudice sarà sottratta alla liquidazione con provvedimento che verrà comunicato a tutti i creditori);

ritenuto che sotto questo profilo, tenuto conto delle spese correnti e dei carichi familiari dell'interessato come meglio precisati nell'integrazione, la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett.a e b);

ritenuto, infine, che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

osservato, al riguardo, che a seguito dei chiarimenti resi dal ricorrente con l'integrazione richiesta dal Tribunale, possa ritenersi, a questi limitati fini ed impregiudicata ogni futura valutazione in sede di richiesta di esdebitazione, sussistenti i requisiti di legge;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

- I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. De Piccoli Massimo;
- II. nomina Liquidatore la dott.ssa Daniela Biagiotti, già nominata Organo di Composizione della Crisi;
- III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- IV. ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore;
- V. ordina al debitore di consegnare o rilasciare al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con modalità e tempistica da concordare con il liquidatore;
- VI. stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;
- VII. dichiara che la somma complessiva mensile percepita dal debitore De Piccoli Massimo a titolo di stipendio che è compresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, let. b), legge n° 3/2012, è pari ad euro 1250,00;
- VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;
- IX. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 9-9-2021.

il giudice
Simona Boiardi